



Comune di Piacenza IL SINDACO

Ordinanza n. 214 del 07/04/2023

Oggetto: ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE: POSTICIPO SPEGNIMENTO AL 15 APRILE 2023

IL SINDACO

Premesso che:

- Il D.P.R. n. 74 del 2013 e il Regolamento Regionale 3 Aprile 2017, n.1 stabiliscono i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Considerato che:

- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022 prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- il DM n. 383 del 6/10/2022 (art. 1 commi 1 e 2) riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;
- il DM n. 383 del 6/10/2022 all'art. 1 comma 6 stabilisce che, al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;
- il Comune di Piacenza è compreso nella fascia climatica "E", per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile per 14 ore massime giornaliere, ai sensi dell'art 4, comma 2 del D.P.R. n. 74/2013;
- con Ordinanza n. 740 del 21/10/2022 è stata stabilita la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al 29 ottobre 2022, con esclusione di ospedali e case di cura, scuole e luoghi che ospitano attività sportive;
- con Ordinanza n. 758 del 28/10/2022 è stata stabilita l'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al 3 novembre 2022, con esclusione di ospedali e case di cura, scuole e luoghi che ospitano attività sportive;

Considerato altresì che:

- le previsioni meteo di ARPAE Emilia – Romagna indicano che la nostra regione sarà interessata da un'area depressionaria connessa, ad un afflusso di aria fredda da nord, che manterrà prevalenti condizioni di instabilità atmosferica e temperature in diminuzione ad inizio periodo;

- risulta necessario tutelare le fasce più deboli della popolazione disposta per la maggior parte presso le proprie abitazioni;
- nell'ultimo periodo non si sono verificati a Piacenza superamenti del valore limite giornaliero per il PM10;

Visti:

- l'art. 50, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 3, comma 4, lett. h) e l'art. 33 dello Statuto Comunale;
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;
- il Regolamento Regionale 3 Aprile 2017, n.1.

ORDINA

la modifica in deroga dei limiti temporali previsti relativi all'accensione degli impianti termici di riscaldamento ai sensi della normativa citata in premessa, **fissando al 15 aprile 2023 l'ultimo giorno di funzionamento degli impianti stessi**, conformemente a quanto disposto dal DM n. 383 del 06/10/2022 per un limite massimo di 6 ore giornaliere dall'8 aprile al 15 aprile 2023 e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00, invitando la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, con l'obbligo di non superare la temperatura di 17°C, +2°C di tolleranza, per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 19°C, +2°C di tolleranza, per gli altri edifici.

Sono fatte salve le deroghe previste dal DM n. 383 del 06/10/2022 (art. 1 commi 4, 5 e 11) in relazione a durata giornaliera di esercizio degli impianti e valori di temperatura.

RENDE NOTO

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma.

In alternativa, nel termine di 120 gg., dalla data di affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Piacenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

A norma dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio pianificazione urbanistica e ambientale Dott. Massimo Sandoni. Gli atti relativi possono essere visionati sul sito web del Comune di Piacenza e presso l'U.O. Servizi Pubblici di Impatto Urbanistico/Ambientale del Comune di Piacenza previo appuntamento.

DISPONE

che il presente provvedimento:

- sia reso noto a tutti i cittadini ed agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;
- sia trasmesso:

- alla Prefettura di Piacenza alla Questura di Piacenza;
- all'amministrazione provinciale alla polizia provinciale;
- al comando di Polizia Stradale di Piacenza al comando Carabinieri di Piacenza;
- al comando Guardia di Finanza di Piacenza al corpo Polizia Locale;
- All'arpae - sezione provinciale di Piacenza;
- all'ausl - dipartimento di sanità pubblica all'Ausl - Direzione sanitaria;
- a Iren Emilia S.p.a.;
- a Iren Energia S.p.a. a Ireti S.p.a..

Piacenza, li 07/04/2023

**Sottoscritta dal Sindaco
TARASCONI KATIA
con firma digitale**